

MalpensaNews

Covid e rientri in azienda, ecco le nuove disposizioni

Michele Mancino · Tuesday, April 20th, 2021

*L'avvocato giuslavorista **Grazia Davoli** ritorna sull'argomento Covid-19 in azienda. In questo articolo spiega i recenti aggiornamenti alla normativa per il contrasto e il contenimento della sua diffusione.*

A distanza di un anno **il 6 aprile scorso** è stato siglato il **protocollo condiviso** di aggiornamento delle misure minimali per il **contrasto e il contenimento** della diffusione del virus Covid-19 negli **ambienti di lavoro non sanitari** ad integrazione e parziale modifica di quanto contenuto nei precedenti del **14 marzo e 24 aprile 2020**, cui sono seguite le indicazioni del Ministero della Salute per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia Covid-19 correlata.

Il nuovo protocollo ha ribadito quale metodo privilegiato per contrastare la diffusione, il **massimo ricorso agli strumenti di "rarefazione"** delle presenze negli ambienti di lavoro quali il **lavoro agile e da remoto**, il **ricorso agli ammortizzatori sociali e l'incentivazione alle ferie** e ai **congedi retribuiti**. Fermo il mantenimento della **distanza interpersonale** di almeno un metro, viene introdotta una misura più restrittiva per quanto riguarda l'uso della **mascherina chirurgica** o di **dispositivi di protezione individuale di livello superiore**, da adottare in tutti i casi di condivisione degli spazi di lavoro sia al chiuso che all'aperto, salvo che si tratti di attività che richiedano dispositivi di protezione maggiormente protettivi.

TRASFERTE

Mentre con il precedente protocollo l'obbligo ricorreva nel solo caso di **distanziamento inferiore al metro**. Il presidio non è necessario in caso si **lavori in isolamento**. Altra novità riguarda le **trasferte nazionali ed internazionali** – che il precedente protocollo aveva sospeso o annullato – e ora possibili purché il **datore di lavoro**, in collaborazione con il **medico competente** e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ne valuti l'esigenza anche in relazione all'andamento pandemico delle sedi di destinazione.

FORMAZIONE ED ESAMI

Continuano ad essere **sospese le riunioni in presenza**, gli eventi interni e **ogni attività formativa in aula**. Mentre sono ora **consentiti in presenza** gli esami di qualifica dei percorsi **di istruzione e formazione professionale (IePF)**, la **formazione in azienda** per i lavoratori delle stesse aziende

nel **rispetto delle disposizioni regionali**, i **corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza**, i **corsi di formazione individuali** e quelli che necessitano di attività di **laboratorio** nel rispetto delle misure di contenimento pandemico.

IL MEDICO COMPETENTE

La figura del **medico competente**, **si conferma nella sua posizione di centralità**: suggerisce l'adozione di strategie utili al contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori; attua la sorveglianza dei lavoratori fragili; collabora con **l'autorità sanitaria** per indentificare gli eventuali "contatti stretti" di un **lavoratore risultato positivo** al tampone Covid-1. Ma non solo. A seguito della **circolare 12 aprile 2021** del **ministero della Salute** integrativa del protocollo del 6 aprile, il **medico competente interviene anche nella riammissione al servizio del dipendente** dopo l'assenza per malattia da Covid-19.

Di seguito **l'iter** da seguire a seconda delle diverse ipotesi configurabili:

- **Il lavoratore positivo con sintomi gravi** e ricovero invia la certificazione di avvenuta negativizzazione al datore di lavoro tramite il Medico Competente, se nominato, il quale deve effettuare la visita medica preventiva di idoneità alla mansione anche per assenze sotto i 60 giorni.
- **Il lavoratore positivo sintomatico non grave** può rientrare in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni di cui 3 senza sintomi + test).
- **Il lavoratore positivo asintomatico per tutto il periodo** può rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale deve risultare negativi al test molecolare.
- **Il lavoratore rimasto positivo dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi (c.d. a lungo termine) dovrà sottoporsi a tampone molecolare o antigenico il cui referto andrà inviato al datore di lavoro tramite il medico competente, se nominato.
- **Il lavoratore asintomatico a contatto stretto con un positivo**, salvo che non sia collocabile in regime di lavoro agile, deve informare il proprio medico curante che rilascia la certificazione di malattia.

Per **rientrare in servizio il lavoratore** deve effettuare **una quarantena di 10 giorni** dall'ultimo contatto con il positivo, **eseguire al termine il tampone** molecolare o antigenico e informare del referto di negatività il datore di lavoro tramite il medico competente, ove nominato. Secondo le indicazioni diffuse ufficialmente il 13 aprile, il **medico competente** potrà anche essere incaricato dai datori di lavoro per effettuare le **vaccinazioni Covid** in azienda, in alternativa alle strutture sanitarie o ai liberi professionisti.

Contagio da coronavirus del dipendente: infortunio o malattia? Le novità

This entry was posted on Tuesday, April 20th, 2021 at 10:25 am and is filed under [Lavoro](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.